Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1896 — **Roma — Mercoledì 19 Febbraio** — **Numero 41**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.	AMMINISTRAZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35**. Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Ordine del giorno della tornata di giovedì 5 marzo 1896 alle ore 11

1. — Interrogazioni.
2. — Sorteggio degli Uffici.

Discussione dei disegni di legge:

3. — Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma di cedere alcuni capitali all'Amministrazione ospitaliera di Roma. (187).
4. — Disposizioni per agevolare l'esecuzione della legge 2 aprile 1882, n. 698. (178).
5. — Sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (59).
6. — Degli infortunî sul lavoro. (60).
7. — Disposizioni relative alla Cassa dei depositi e prestiti. (164).
8. — Avanzamento nei corpi militari della regia marina. (80).
9-23. — Quindici disegni di legge per eccedenze d'impegni e maggiori assegnazioni su varî capitoli degli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri (133, 133, 159, 143, 160, 161, 129, 130, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 128).
24. — Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1895-96. (145)
25. — Spese straordinarie da inscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97. (163)
26. — Modificazioni alle leggi sui diritti catastali. (167)
27. — Provvedimenti riguardanti la marina mercantile. (97)
28. — Sull'autonomia delle Università, degli Istituti e delle scuole superiori del Regno. (67) *(Urgenza)*
29. — Concessione della vendita del chinino a mezzo delle rivendite dei generi di privativa. (172)
30. — Procedimento speciale in materia di contravvenzione. (173) — *(Cominciata la discussione)*
31. — Sulle licenze per rilascio di beni immobili. (171) — *(Cominciata la discussione)*

Il Presidente
T. VILLA.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 25 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 agosto 1895 n. 556;

Sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri predetti per l'esecuzione della legge 8 agosto 1895 n. 556.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1896.

UMBERTO.

V. CALENDA.
P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

REGOLAMENTO

per l'attuazione della Legge 8 agosto 1895, n. 556, sui proventi delle cancellerie, e spese e tasse giudiziarie

CAPO I.
Dei proventi di cancelleria

Art. 1.

Sono proventi di cancelleria:

1° i diritti riscossi per le copie degli atti giudiziarî e per l'autenticazione dei bandi di vendita, e quelli ricuperati per gli atti già prenotati a debito;

2° la decima parte delle somme dovolute all'erario per ricupero di pene pecuniarie, tasse di sentenze, e spese di giustizia annotate nel campione civile e penale, comprese le tasse di bollo e di registro, anche sugli atti posteriori alla sentenza, ed escluse quelle per diritti spettanti ai terzi.

Sono pure proventi di cancelleria le somme, che si potranno riscuotere dai cancellieri, per diritti ad essi dovuti anteriormente al 1883, o per la quota di aggio ad essi assegnata con l'ultimo capoverso dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1892, n. 191, sui ricuperi delle tasse e spese processuali, verificatisi prima dell'attuazione della legge 8 agosto 1895, n. 556, ma per la ripartizione di tali somme seguiteranno ad osservarsi le norme finora vigenti.

Art. 2.

Della riscossione di qualsiasi provento di cancelleria deve farsi annotazione in apposito registro a matrice, il quale, prima di essere messo in uso, è numerato e firmato dal presidente o dal pretore, con dichiarazione scritta, sull'ultima pagina, del numero totale dei mezzi fogli vidimati.

Tanto sulla matrice del registro, quanto sulla bolletta di ricevuta che si stenderà immediatamente dopo il pagamento e si staccherà dalla matrice, si fa risultare: il numero d'ordine; la persona che paga; il titolo del pagamento; l'ammontare, in tutte lettere, della somma versata la data e la firma del funzionario che ha percepito la somma.

Art. 3.

I diritti di copia e di autenticazione, salvo nei casi previsti nel capoverso dell articolo 3 della legge 8 agosto 1895, si incassano di mano in mano che si richieda la copia o l'autenticazione.

Per l'incasso dei diritti notati a debito, nei casi di ricupero, i cancellieri segnano il relativo importo nelle note che debbono trasmettere al ricevitore del registro, giusta gli articoli 60 e 64, ultimo capoverso del regolamento 10 dicembre 1882. Il ricevitore quando riscuote, tanto in materia civile, quanto in materia penale, i corrispondenti articoli di credito, provvede nel termine e nei modi stabiliti dall'articolo 67 del citato regolamento, al pagamento a favore della cancelleria, che ha fatto gli atti per la riscossione.

Per l'incasso del decimo delle somme indicate nel numero 2° dell'articolo 1, i cancellieri alla fine di ogni bimestre mandano al ricevitore del registro un apposito specchietto, compilato in base agli avvisi di riscossione ricevuti giusta l'articolo 64 del regolamento suddetto, ed in base al riscontro degli atti fatti dalla rispettiva cancelleria e dagli uscieri.

Il decimo spetta ai cancellieri su tutte le somme devolute all'erario in qualunque guisa ricuperate.

Il ricevitore, riconosciuta la regolarità dello specchietto, provvede al pagamento entro il termine di dieci giorni dalla presentazione.

Art. 4.

L'amministrazione dei proventi di cancelleria è affidata, dove non vi è un vice-cancelliere o un alunno, al cancelliere, e, nelle altre sedi, al vice-cancelliere o all'alunno, che sarà designato in ciascun anno dal pretore o dal presidente.

In ogni caso il cancelliere ha la direzione dell'intero servizio di contabilità e di economato; firma i mandati; ed è l'unico custode e responsabile della cassa, dovendo i vice-cancellieri e gli alunni, a fine di giornata, versare nelle sue mani tutto il danaro riscosso.

Il danaro, che non occorre per le spese giornaliere, deve essere dal cancelliere depositato, al più tardi ogni cinque giorni, alla cassa postale, in un libretto separato da quello dei depositi giudiziarî, ed intestato alla corte, al tribunale, o alla pretura, cui la cancelleria appartiene.

Art. 5.

Tanto il presidente o pretore, quanto il procuratore generale o il procuratore del Re hanno sempre la facoltà d' ispezionare i registri, gli atti e la cassa dei proventi, e debbono invigilare affinchè tutto proceda in perfetta regola.

Ogni cointeressato al riparto degli utili può esaminare i registri e i documenti di entrata e di uscita, ed ha sempre il diritto di presentare osservazioni scritte.

Art. 6.

Nessun pagamento è ritenuto valido a liberare il cancelliere e l'amministrazione, se non sia giustificato da un buono di pagamento regolarmente tratto.

Sopra un registro di cassa si segnerà qualsiasi somma pagata, di mano in mano che si estingue ciascun buono di pagamento.

Art. 7.

I mandati di pagamento regolarmente tratti, ma non pagati per deficienza di fondi in cassa o per altra causa transitoria, si prenoteranno in un prontuario delle somme impegnate.

Art. 8.

L'ultimo giorno di ogni mese il registro dei proventi, il libro di cassa e il prontuario degli impegni, vengono vidimati sotto l'ultima registrazione dal presidente o pretore, dal cancelliere e dal funzionario di cancelleria che sia incaricato dell'amministrazione, facendo risultare, in tutte lettere, il movimento delle somme incassate, pagate od impegnate nel mese, e la somma disponibile a fine di mese.

Art. 9.

Presso i tribunali e le preture, sui proventi incassati nel mese si prelevano:

1° le somme occorrenti per soddisfare agli impegni regolarmente assunti nei mesi precedenti;

2° le somme per le spese di ufficio di competenza del mese in corso;

3° le spese straordinarie di copiatura.

Qualora l'erario avesse dovuto restituire somme da esso ricuperate a titolo di pene pecuniarie, tasse di sentenze, e spese di giustizia, sulle quali fosse stato già corrisposto il decimo alla cancelleria, sarà prelevato dai proventi del mese in corso, fra le somme indicate nel n. 1° di questo articolo, anche l'ammontare del decimo da rimborsare all'erario.

Art. 10.

Nei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre, dopo di essersi detratte le somme di cui nel precedente articolo, l'avanzo sugli incassi fatti nel precedente bimestre, si distribuisce fra tutti i funzionari e gli alunni che prestano servizio nella cancelleria e nella segreteria del rispettivo collegio, o nella cancelleria della pretura, assegnando ad ogni funzionario stipendiato una quota, e ad ogni alunno retribuito o gratuito mezza quota.

Art. 11.

Il decimo sulle somme ricuperate per pene pecuniarie, tasse di sentenze, e spese di giustizia, e l'ammontare dei diritti di copia e di autenticazione ricuperati, devono figurare fra i proventi del bimestre, durante il quale avviene la riscossione.

Art. 12.

Nelle preture coloro che vi hanno diritto si ripartiscono gli utili nei primi cinque giorni del bimestre successivo. In caso di disaccordo spetta al pretore di esaminare la situazione bimestrale e ripartire gli utili fra i funzionari ed alunni a cui spettano.

Art. 13.

Nei tribunali la ripartizione degli utili è fatta, nei primi cinque giorni del bimestre successivo, da una commissione composta del cancelliere, del vice-cancelliere o, in mancanza, dell'alunno, anziani, e del segretario della regia procura.

Questa commissione compila l'elenco dei funzionari aventi diritto ai proventi, con la indicazione della quota a ciascuno assegnata.

L'elenco sarà esposto in cancelleria alla libera visione degli interessati, i quali fra tre giorni avranno diritto di fare i loro reclami.

Se non vi sono osservazioni o reclami, il cancelliere pagherà la quota a ciascuno assegnata, ritirandone quietanza.

In caso di reclami, la situazione bimestrale, col progettato elenco di ripartizione, è dal cancelliere presentata al presidente del tribunale, il quale, assieme al procuratore del Re ed al vice presidente o giudice, più anziani, provvederà definitivamente alla ripartizione degli utili.

Art. 14.

Nelle città dove sono più preture, la situazione bimestrale è trasmessa da ciascun pretore al presidente del tribunale, e la ripartizione degli utili fra i funzionari di tutte le preture, compresi quelli addetti alle urbane, è fatta nei modi e con le norme indicate nell'articolo precedente.

Art. 15.

Nelle corti la ripartizione bimestrale degli utili è fatta dal cancelliere, dal vice cancelliere anziano e dal segretario della procura generale.

In caso di dissenso o di reclami, si provvederà da una commissione composta del primo presidente, del presidente di sezione o consigliere, anziani, e del procuratore generale.

Art. 16.

Sui proventi, incassati dai cancellieri delle corti, saranno prelevate, prima della ripartizione, le spese straordinarie occorse per la copiatura, e le somme che dovessero eventualmente essere restituite all'erario nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 9.

Art. 17.

Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di escludere, in via disciplinare, dalla ripartizione dei proventi i funzionari o alunni che abbiano mancato ai loro doveri. La quota del funzionario o alunni esclusi sarà ripartita fra tutti gli altri, quando dal ministro non sia stata attribuita, a titolo di premio, a qualcuno dei più meritevoli.

CAPO II.

Delle spese di ufficio

—

Art. 18.

Nel decreto ministeriale, di cui è cenno nell'ultimo capoverso dell'art. 6 della legge 8 agosto 1895, sarà annualmente stabilita la somma da prelevare dai proventi di cancelleria per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture.

Art. 19

Qualora i proventi di una cancelleria non bastino all'integrale pagamento delle spese di ufficio, vi sarà in via sussidiaria provveduto dallo Stato con un supplemento da stabilirsi con decreto ministeriale.

Tale supplemento non sarà dato per le spese fatte in eccedenza della somma stabilita nella tabella debitamente approvata.

Art. 20.

In ogni altra parte restano in osservanza le disposizioni attualmente vigenti in materia di spese di ufficio.

CAPO III.

Delle copie degli atti giudiziarii

—

Art. 21.

Le copie delle sentenze, delle ordinanze e di qualsiasi altro atto esistente nelle cancellerie delle preture, dei tribunali o delle corti, che siano richieste dagli interessati, sono fatte dai cancellieri, vice cancellieri, vice cancellieri aggiunti, segretarii, sostituti segretarii, sostituti segretarii aggiunti, ed alunni, sempre quando sia ciò consentito dalle altre loro mansioni di ufficio.

Il lavoro delle copie non può essere eseguito dai funzionarii delle segreterie delle corti e dei tribunali senza l'autorizzazione del capo del pubblico ministero.

Nelle cancellerie il lavoro delle copie è eseguito dai funzionarii che vi sono addetti, secondo le speciali norme e disposizioni che daranno i rispettivi cancellieri.

Art. 22.

Per le copie degli atti giudiziarii non è dovuta alcuna speciale retribuzione ai funzionarii ed agli alunni, che le eseguono nelle ore di ufficio.

Nel solo caso che non sia possibile ai funzionarii addetti ad un ufficio di eseguire tutte le copie che si richiedono dalle parti, e salvo quanto è disposto nell'articolo 20, il cancelliere può affidare la redazione delle copie agli stessi funzionarii ed alunni perchè le eseguano come lavoro straordinario.

Quando nemmeno ciò sia possibile, il cancelliere è autorizzato a servirsi dell'opera di amanuensi.

Gli amanuensi fanno le copie sotto la direzione e la responsabilità del funzionario che loro le commette.

Per la retribuzione del lavoro compiuto dagli amanuensi, o dagli impiegati fuori le ore di ufficio, può prelevarsi, dalle somme che spettano alla cancelleria per diritto di copia, una quota non superiore ai quattro decimi.

Nelle cancellerie, ove occorre stabilmente l'opera di uno o più amanuensi, può essere a costoro corrisposta una retribuzione mensile, da determinarsi, per le cancellerie delle preture, dai pretori, e per quelle dei tribunali e delle corti, dai rispettivi capi del collegio.

Questa retribuzione sarà prelevata dai proventi di cancelleria, come spesa straordinaria di copiatura.

Art. 23.

Le copie degli atti giudiziari debbono essere scritte in modo chiaro, senza errori, cancellature o abrasioni. I cancellieri, prima di consegnarle alle parti, hanno l'obbligo di collazionarle ed accertarsi che siano conformi all'originale, e debbono inoltre invigilare perchè nella scritturazione non sia studiatamente seguita

l'abitudine di attenersi alla misura minima di quattordici o alla misura massima di ventotto sillabe, dovendo di regola gli atti essere scritti con una media di diciotto sillabe per linea.

Art. 24.

Le copie, che non siano interamente regolari, leggibili e corrette, sono rinnovate a spese di chi le ha fatte o autenticate.

I cancellieri non possono consegnare alle parti, nè gli uscieri notificare, copie di atti, nelle quali non si trovi segnato il numero delle copie rilasciate, lo ammontare de' diritti riscossi e il numero del registro ai termini dell'ultimo capoverso dell'art. 32.

Art. 25.

È vietato di lasciare in principio, o nel corpo dell'atto, linee intere non scritte.

Nelle copie di più pagine non è dovuto alcun diritto per le pagine contenenti meno di dodici linee di scritturazione.

Per le copie di una sola pagina spetta alla cancelleria l'intero diritto di centesimi venticinque, qualunque sia la lunghezza dello scritto.

Ai cancellieri ed agli uscieri, che rispettivamente contravvengono alle disposizioni contenute nel presente articolo, e nei precedenti articoli 23 e 24, sono applicabili provvedimenti disciplinari.

Art. 26.

Le domande per ottenere copie di atti esistenti nelle cancellerie devono essere cronologicamente notate sul registro delle richieste, conforme al modulo 3 annesso al regolamento 10 dicembre 1882, ed essere eseguite secondo l'ordine della registrazione, salvo il caso in cui sia data, per la copia di uno o più atti, una diversa e speciale disposizione dal capo del collegio o della pretura.

Nel registro delle richieste si debbono notare le somme per la carta bollata e pel diritto di scritturazione, che le parti richiedenti abbiano consegnate al cancelliere a' termini dell'articolo 30.

Art. 27.

La consegna delle copie richieste da privati o da pubbliche amministrazioni, o da persone o da enti ammessi al gratuito patrocinio, deve essere fatta senza ritardo, tenuto conto dell'entità della scritturazione e delle esigenze del servizio, e, di regola, non oltre il settimo giorno.

I cancellieri, che si rendano colpevoli di ingiustificati indugi nella spedizione delle copie, saranno sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 28.

Il cancelliere, quando non può eseguire direttamente o far eseguire da altri funzionarii di cancelleria o segreteria, o da alunni o amanuensi le copie che gli sono commesse, può anche provvedervi con la stampa o con altri mezzi meccanici, ma deve sostenerne sempre egli la spesa, e può ripetere dal committente soltanto il diritto di scritturazione, stabilito nell'art. 1° della legge 8 agosto 1895.

Nelle copie fatte a stampa o con altri mezzi meccanici deve sempre essere osservato quanto è disposto nel precedente articolo 23.

Art. 29.

Quando sono richieste più copie di un atto, e, per il numero delle copie richieste o per l'eccezionale lunghezza dell'atto, il cancelliere dichiari di non poterlo consegnare al richiedente entro i sette giorni, ovvero si tratti di copie che dovrebbero essere rilasciate con urgenza, il capo del collegio o il pretore può autorizzare la parte richiedente a fare essa stessa le copie che le occorrono.

In tal caso il cancelliere provvederà perchè le copie siano eseguite senza rimuovere dalla cancelleria l'atto originale.

Le copie, ancorchè redatte dalle parti, debbono sempre essere collazionate e firmate dal cancelliere, il quale riscuoterà su di esse il diritto di copia stabilito dall'art. 1° della legge, rimborsando alla parte, che fu autorizzata a farlo, quattro decimi dei diritti da lui riscossi.

Art. 30.

Le parti che chiedono le copie debbono, contemporaneamente alla richiesta, consegnare al cancelliere l'importo della carta bollata occorrente per esse e l'importo del diritto di copia.

Il numero dei fogli di carta e l'ammontare dei diritti di copia si calcolano secondo la lunghezza dell'atto originale o della parte di esso da copiare, oltre la scritturazione delle formalità che occorresse di aggiungere.

Invece dell'importo della carta bollata, la parte richiedente potrà esibire al cancelliere tanti fogli di carta quanti occorrono per le copie. In tal caso il cancelliere farà apporre sul margine di ciascun foglio di carta la firma di colui che li esibisce.

Delle anticipazioni in danaro o in carta da bollo il cancelliere deve prendere nota nel registro delle richieste di cui è parola nell'art. 26.

Se le copie risultano di un numero di pagine minore dell'originale, sarà restituita al committente la differenza; e se risultassero di un numero maggiore, il committente ne pagherà la differenza, semprechè le copie siano redatte in conformità delle disposizioni degli articoli 23 e 25.

Art 31.

Per gli atti giudiziari che occorrono nei procedimenti speciali regolati dalle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, i diritti di copia e di autenticazione sono pagati dagli esattori e ricevitori, con la diminuzione di una metà a' termini dell'art. 70 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

Per le copie degli altri atti fatti a richiesta degli esattori e dei ricevitori provinciali con le forme della procedura ordinaria civile, i diritti di copia e di autenticazione sono dovuti integralmente, ma sono notati a debito insieme alle relative tasse di bollo, per essere ricuperati quando le spese non sieno poste a carico dell'esattore o ricevitore.

Art. 32.

Delle copie di atti, che i cancellieri rilasciano alle parti, deve prendersi nota nel registro, indicato nell'articolo 26, facendo risultare il numero delle copie rilasciate ed il numero delle pagine di esse, l'ammontare dei diritti riscossi, e la restituzione fatta al richiedente, contemporaneamente alla consegna delle copie, della maggiore somma che risultasse da lui anticipata.

Al margine dell'atto originale, esistente in cancelleria, deve contemporaneamente notarsi il numero d'ordine dell'accennato registro, il numero delle copie rilasciate e delle pagine di esse, e l'ammontare dei diritti.

L'annotazione del numero d'ordine del registro, del numero delle copie e dell'ammontare dei diritti è ripetuta anche in margine di ciascuna copia.

Art. 33.

Le somme, che i cancellieri riscuotono per diritti di copia e di autenticazione, si annotano nel registro a matrice indicato nell'articolo 2.

Nell'atto del pagamento il cancelliere stacca dal detto registro e consegna alla parte interessata la quietanza, nella quale è indicata in tutte lettere la somma riscossa.

Così sulla matrice come sulla detta quietanza deve essere anche riportato il corrispondente numero d'ordine del registro menzionato nel precedente articolo.

Art. 34.

Il pretore, alla fine di ogni mese, esamina i registri, di cui è parola negli articoli 2, 32 e 33, verifica le annotazioni in essi contenute, confrontandole con quelle fatte in margine degli atti originali esistenti in cancelleria e vi appone, se non ha osservazioni da fare, il *visto*, con la data e la firma sotto l'ultima annotazione.

Alla stessa verifica procederanno alla fine di ogni mese, od

anche a periodi più brevi, il procuratore generale e il procuratore del Re, o un funzionario del loro ufficio da essi delegato, per accertare la regolarità delle annotazioni fatte nei registri e negli atti originali esistenti nelle cancellerie delle corti e dei tribunali.

Art. 35.

Per la formazione delle copie, e per l'annotazione o la contabilità dei rispettivi diritti, si osserverà ogni altra norma data nella tariffa giudiziaria per gli atti civili, nel regolamento generale giudiziario e nel regolamento del 10 dicembre 1882, numero 1103, in quanto non siano contrarii alla legge dell'8 agosto 1895.

Art. 36.

Sui reclami per ritardo nella consegna, o per irregolarità nella redazione delle copie, provvede il presidente o il pretore.

CAPO IV.

Della tassa di bollo sopra alcuni atti giudiziali

Art. 37.

Le note per l'iscrizione a ruolo delle cause civili debbono essere conservate dal cancelliere e riunite in volume secondo il numero progressivo del ruolo.

Il capo del pubblico ministero, o un funzionario da lui delegato, deve, alla fine di ogni trimestre, verificare se tutte le note d'iscrizione sono regolarmente conservate secondo l'ordine del ruolo, e vi appone il suo *visto*; in caso di irregolarità o mancanze ne redigerà verbale, e lo trasmetterà al ministero per gli opportuni provvedimenti.

Art. 38.

Nelle cause civili a rito sommario i procuratori si comunicano all'udienza le copie in carta libera delle rispettive comparse conclusionali.

Col procuratore, che rappresenti più parti in causa, si scambia una sola copia della comparsa.

Dopo lo scambio ogni procuratore deve segnare sul primo foglio della comparsa originale il numero dei procuratori coi quali l'ha scambiata.

Se una o più delle parti in causa non compariscono, il procuratore alliga agli atti una copia in carta libera della propria comparsa, per i contumaci, apponendo una marca da bollo di ugual valore su ciascun foglio della comparsa originale.

Art. 39.

Il cancelliere, che assiste all'udienza, nel ricevere gli atti della causa deve verificare se in margine del primo foglio delle comparse originali siasi indicato il numero dei procuratori delle altre parti in causa con cui la comparsa fu scambiata; e se, sopra ciascun foglio delle comparse originali, siano state apposte tante marche da bollo dell'importo di lire 3,60 quanti sono i procuratori coi quali si è fatto lo scambio.

In caso di contumacia di qualcuna delle parti in causa il cancelliere verificherà se negli atti a lui consegnati trovisi alligata alle comparse originali una copia in carta libera, per i contumaci, e se su ciascun foglio della comparsa originale sia stata apposta anche la marca da bollo relativa a tale copia.

Le verifiche, indicate nel presente articolo, si debbono fare dal cancelliere anche ogni volta che le parti presentano comparse aggiunte.

Art. 40.

Il contumace, che si voglia avvalere del diritto concessogli dall'articolo 386 del codice di procedura civile, deve presentare la sua comparsa originale munita delle marche da bollo prescritte dall'articolo 12 della legge 8 agosto 1895, con le copie redatte in carta libera.

Il cancelliere presenta la comparsa al presidente perchè emetta il provvedimento indicato nell'articolo 232 del regolamento generale giudiziario.

Nell'udienza che avrà luogo, in seguito a riapertura del giudizio, sarà scambiata col procuratore della parte tardivamente comparsa la copia delle conclusioni già alligata agli atti della causa presentati in cancelleria.

Se fossero più i procuratori delle parti tardivamente comparse si farà con essi lo scambio delle conclusioni, nel modo indicato nell'articolo 38, dando a ciascuno una copia della rispettiva comparsa in carta libera ed apponendo le marche da bollo su ciascun foglio dell'originale. E se nell'udienza di riapertura del giudizio vi sia ancora qualche parte contumace si alligherà per essa un'altra copia della comparsa a tenore del disposto nell'ultimo capoverso del detto art. 38.

Art. 41.

Il cancelliere, allorchè riceve gli atti dai procuratori nel caso indicato nell'articolo 390 del codice di procedura civile o nel caso indicato nell'articolo 386 dello stesso codice, deve annullare ciascuna marca scrivendo in tutte lettere la data dell'udienza in modo che parte dello scritto cada sulla marca e parte sulla carta a cui questa è applicata.

I ricevitori del registro, a cui sono comunicati gli atti della causa, in conformità dell'articolo 24 del regolamento approvato col regio decreto 25 settembre 1874, n. 2127 (serie 2ª), hanno l'obbligo di verificare se su ciascun foglio delle comparse originali le marche da bollo furono applicate in numero corrispondente a quello indicato nel precedente articolo 39.

Fatta tale verifica, i ricevitori apporranno sulle marche il timbro a calendario del proprio ufficio.

Art. 42.

Il cancelliere, nell'annullare le marche da bollo, verifica se il numero di esse corrisponda alle prescrizioni della legge e del presente regolamento.

Del mancato annullamento delle marche è responsabile il cancelliere. Della mancanza o insufficienza di esse sono responsabili il cancelliere ed i procuratori, e, per le relative contravvenzioni, si procede a norma, e con le forme indicate nella legge del 13 settembre 1874, n. 2077.

Art. 43.

Il cancelliere, che alleghi agli atti qualche scritto o documento che sia in contravvenzione alla legge sul bollo, alla legge 8 agosto 1895 sulle tasse di cancelleria, o alle disposizioni del presente regolamento, sarà sottoposto a procedimento disciplinare, salvo l'applicazione delle pene contro i magistrati, i procuratori e i cancellieri per il caso di contravvenzione alla legge sul bollo.

Art. 44.

Le copie in carta libera delle comparse conclusionali, scambiate nel modo indicato nel presente regolamento, equivalgono, agli effetti della legge sul bollo, ad atti scritti sopra carta da bollo.

CAPO V.

Norme per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia

Art. 45.

Quando un imputato chieda, prima della sentenza definitiva, la restituzione degli oggetti sequestratigli, la cauzione, prescritta nel capoverso dell'articolo 613 del codice di procedura penale, deve essere non inferiore al presuntivo valore degli oggetti.

Art. 46.

I procuratori del Re, i giudici istruttori ed i pretori devono raccogliere le opportune notizie e fare risultare dagli atti processuali, se l'imputato possegga, oltre alle somme ed oggetti sequestratigli, valori, crediti, beni mobili pignorabili, immobili, o diritti immobiliari, capaci d'ipoteca ed in qual luogo tali beni mobili o immobili si trovino; ed eventualmente unire agli atti gli estratti catastali, i certificati dell'agenzia delle imposte o qualsiasi documento, che possa giustificare od agevolare l'utile esercizio delle garanzie competenti allo Stato e ai danneggiati per la esazione dei loro crediti nascenti dal reato.

Art. 47.

Dopo che la sentenza di condanna è passata in cosa giudicata, ed è trascorso il termine assegnato col precetto di pagamento, le somme in contanti poste sotto sequestro e spettanti al condannato, sono, senz' altro, versate dal cancelliere nell'ufficio del registro, fino a concorrenza dell'intero credito dello Stato.

Se sono sotto sequestro o in deposito in cancelleria libretti di risparmio, vaglia, assegni bancarii, o altri titoli di credito, le rispettive somme sono assegnate in pagamento, salvo esazione, allo Stato, con ordinanza dell'autorità indicata nell'articolo 616 del codice di procedura penale, semprechè non siavi contestazione o concorso di altro creditore, nel qual caso le parti sono rimesse davanti all'autorità competente. Spetta poi al cancelliere di realizzare il valore dei titoli e versarlo all'ufficio del registro.

Le altre cose sequestrate al condannato saranno vendute a cura del cancelliere, previa ordinanza ai termini del citato articolo 616, e ne sarà versato il prezzo all' ufficio del registro.

Se le somme, come sopra realizzate, superano l'ammontare del credito dello Stato, l' occedenza è depositata all' ufficio postale, giusta l' articolo 69 del regolamento 10 dicembre 1882.

Art. 48.

Ogni tre mesi od anche prima, occorrendo, il cancelliere, sotto la vigilanza del capo del collegio o della pretura, e del pubblico ministero, deve provvedere alla liquidazione delle cose depositate a titolo di reperto giudiziale, restituendo a chi vi ha diritto quelle non confiscabili e non appartenenti al condannato, e procurando poi la vendita di quelle sequestrate al condannato o confiscate, quando sia per legge altrimenti disposto.

Art. 49.

Dell'ordinanza di vendita degli oggetti sequestrati, ma non confiscati, il cancelliere dà immediato avviso al condannato, che ne è proprietario, con avvertenza che può ricuperarli prima che siano venduti, pagando al ricevitore del registro l'intero ammontare delle pene pecuniarie e delle spese occorse fino all'atto del pagamento.

Art. 50.

Se dagli atti del processo apparisca, o in altro modo risulti, che un imputato sia proprietario di beni passibili d'ipoteca, il pubblico ministero, di ufficio, o ad istanza della parte danneggiata, del difensore, del cancelliere come agente sussidiario del demanio, e di qualsiasi altro agente demaniale nei limiti del proprio uffizio, può, fino dal momento in cui viene emesso il mandato di cattura, o l'ordinanza o sentenza di rinvio al giudizio, provvedere all'iscrizione dell'ipoteca legale concessa dall'articolo 1969, n. 5, del codice civile e dell'articolo 10 della legge 8 agosto 1895.

Art. 51.

L' iscrizione dell' ipoteca legale è chiesta al conservatore delle ipoteche, dal procuratore generale o procuratore del Re, o, dopo che la condanna è divenuta irrevocabile, dall'amministrazione demaniale, e per essa dal cancelliere.

La nota ipotecaria, col certificato dell'eseguita iscrizione, sarà alligata agli atti del processo, finchè questo è in corso, oppure al fascicolo di credito, dopo che è stato aperto l'articolo di credito sul registro del campione penale.

Art. 52.

Se l' imputato è assoluto, o si è dichiarato non esser luogo a procedere contro di lui, il procuratore generale o procuratore del Re, cui spetta l'esecuzione, provvede immediatamente, e non oltre il termine di dieci giorni, stabilito nell'articolo 10 della legge, alla cancellazione della ipoteca eventualmente iscritta, facendone risultare dagli atti del processo, o dal registro del campione o dal fascicolo di credito.

Art. 53.

Per le tasse, e per i diritti e le spese notate a debito nelle cause civili, il cancelliere procede, di regola, alla riscossione dopo che la sentenza ha fatto passaggio in cosa giudicata.

Egli può anche fare gli atti esecutivi in base a sentenza pronunziata in grado di appello, contro la quale penda ricorso per cassazione, se ne abbia chiesto ed ottenuto esplicito assentimento dall'intendenza di finanza.

Art. 54.

Ogni volta che si procede a pignoramento di mobili contro debitori di multe, ammende o spese di giustizia, dev'essere cura del cancelliere di destinare, ove sia possibile, un funzionario di cancelleria o segreteria ad assistervi come parte istante, giusta l'articolo 595 del codice di procedura civile.

CAPO VI.

Disposizioni diverse

Art. 55.

Quando si verifichi il caso previsto nel primo capoverso dell'articolo 96 del regolamento 10 dicembre 1882 il cancelliere può valersi delle somme riscosse a titolo di proventi per pagare i mandati ai testimoni, periti o giurati, salvo ad ottenerne il rimborso nel giorno successivo.

Art. 56.

Fino a quando si seguiterà a provvedere al pagamento delle spese di uffizio coi fondi stanziati nel bilancio dello Stato, le somme riscosse per proventi di cancelleria nelle preture e nei tribunali rimarranno a disposizione del Ministero di grazia e giustizia per essere rimborsate al Tesoro fino a concorrenza delle somme pagate per le dette spese d'uffizio.

Art. 57.

Col decreto ministeriale, da emanarsi in esecuzione di quanto è disposto nell'ultimo capoverso dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1895, saranno date le disposizioni necessarie per determinare le somme, che occorrono per le spese di ufficio, la misura e la decorrenza della esonerazione del relativo assegno nel bilancio dello Stato, e le norme del primo riparto dei proventi a coloro che vi hanno diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Guardasigilli
Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
V. CALENDA.

Il Ministro delle Finanze
P. BOSELLI.

Il Numero **XXXIII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 29 novembre 1895 del Consiglio comunale di Pescia, con la quale si è stabilito di applicare, durante il quinquennio 1896-1900, la tassa di famiglia col limite massimo di L. 300, eccedente quello ordinario fissato dal regolamento della Provincia;

Veduta la deliberazione 13 successivo dicembre della Giunta provinciale amministrativa di Lucca, che approva quella succitata del Comune di Pescia, prefiggendo, quanto alla durata del massimo, il termine di un triennio;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduto l'art. 2 del succitato regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al Comune di Pescia di applicare la tassa di famiglia col limite massimo di lire trecento (L. 300) durante il triennio 1896-1898.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1896.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **XXXIV** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 9 giugno 1895, col quale si autorizzò il Comune di Salò ad applicare, in detto anno, la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100;

Veduta la deliberazione 2 settembre 1895 di quel Consiglio comunale con cui si è stabilito di mantenere lo stesso massimo della tassa di famiglia nel 1896 e per qualche anno susseguente;

Veduta la deliberazione 11 gennaio 1896 della Giunta provinciale amministrativa di Brescia, che approva quella succitata del Comune di Salò;

Udito il parere del Consiglio di Stato, il quale avvisò che al Comune di Salò sia da accordare un massimo di sole lire ottanta, e soltanto per l'anno in corso;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al Comune di Salò di applicare, nel corrente anno 1896, la tassa di famiglia col limite massimo di lire ottanta (L. 80).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1896.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **XXXV** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Vedute le deliberazioni 11, 13, 18, 25 e 27 settembre e 4 ottobre scorso anno del Consiglio comunale di Pinerolo, colle quali procedendosi al riordinamento della locale tariffa daziaria vennero rimaneggiate le tassazioni - già debitamente autorizzate - per alcuni generi non appartenenti alle solite categorie indicate all'art. 13 della legge 3 luglio 1864, n. 1827 ed all'art. 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866, numero 3018;

Visto l'art. 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784;

Sentito il parere della Camera di Commercio ed arti di Torino;

Udito il Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Pinerolo, a seconda delle mentovate deliberazioni consiliari, è autorizzato a riscuotere un dazio di consumo sulla carta, sul vetro e sulle porcellane in conformità della annessa tariffa, vista, di ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nelle Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1896.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

TARIFFA

Carta - Vi si comprende la bianca, la colorata, da disegno, da stampa, cartoni, cartoncini, carta da scrivere, da involto, da bachi, tanto scritta che stampata, i registri, i quaderni, come anche la carta rigata e con intestazioni ed i ritagli, al quintale L. 2.00.

Vetro ordinario bianco, verde, sotto qualunque forma non altrimenti contemplato dalla tariffa presente (ossia del Comune di Pinerolo) in lastre molate e porcellane di ogni qualità, al quintale L. 2.00.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
P. BOSELLI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione carceraria:*

Con decreto Reale del 22 gennaio 1893,

De Rosa Enrico, direttore di 4ª classe nell'Amministrazione carceraria, è collocato a riposo, per motivi di salute ed in seguito a sua domanda, a decorrere dal 16 febbraio 1896.

MINISTERO DEL TESORO

RIASSUNTO DEL CONTO

CONTO di

DARE

I. Fondi di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1894-95.	Contanti nella Tesoreria Centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciali e valori presso la Zecca	302,156,807 22		
	Fondi in via ed all'estero	46,361,678 25		
				348,518,485 47

Incassi di Tesoreria dal 1° luglio 1895 al 31 gennaio 1896

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
II. Per entrate di bilancio.	Categoria I. Entrate effettive ordinarie e straordinarie. . . .	114,321,272 46	812,171,801 92	926,493,074 38	
	Id. II. Costruzione di ferrovie. .	74,719 77	653,742 42	728,462 19	
	Id. III. Movimenti di capitali . .	2,300,398 30	17,731,978 11	20,032,376 41	
	Id. IV. Partite di giro.	11,114,750 79	40,010,951 35	51,125,702 14	
		127,811,141 32	870,568,473 80	998,379,615 12	998,379,615 12
III. Per debiti o crediti di Tesoreria.	In conto debiti	201,378,257 12	1,281,064,729 55	1,482,442,986 67	
	In conto crediti	115,774,342 01	224,805,722 68	340,580,064 69	
		317,152,599 13	1,505,870,452 23	1,823,023,051 36	1,823,023,051 36
				Totale . . .	3,169,921,151 95

Situazione dei debiti

Debiti di Tesoreria	Situazione al 30 giugno 1895	Variazioni		Situazione al 31 gennaio 1896
		Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	
I. Buoni del Tesoro	269,375,000 —	207,790,000 —	212,556,000 —	264,609,000 —
II. Vaglia del Tesoro	18,582,126 45	638,190,888 69	636,623,895 —	20,149,120 14
III. Banche – Conto anticipazioni statutarie.	—	148,000,000 —	64,000,000 —	84,000,000 —
IV. Amminist. del Debito pubblico in conto corr. infruttifero	175,414,596 96	240,326,644 81	226,482,741 32	189,258,500 45
V. Id. Fondo Culto id. id. .	14,544,711 57	12,354,373 50	11,857,032 58	15,042,052 49
VI. Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero .	11,053,361 79	10,499,636 81	7,109,512 78	14,443,585 82
VII. Id. id. id. infruttifero.	17,516,494 30	103,288,218 93	91,558,906 64	29,245,806 59
VIII. Conto corrente per l'emissione dei Buoni di cassa .	110,000,000 —	—	—	110,000,000 —
IX. Incassi da regolare	13,609,463 38	121,993,123 93	119,696,583 82	15,906,003 49
Totale dei debiti. . .	630,095,754 45	1,482,442,986 67	1,369,884,672 14	742,654,068 98

RIEPI

Conto di Cassa . . . .
Situazione dei crediti di Tesoreria . . . .

Totale dell'attivo. . . .
Situazione dei debiti di Tesoreria . . . .

Situazione di Cassa . . . { Attiva. . . . / Passiva . . .

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

- Direzione Generale del Tesoro

DEL TESORO al 31 Gennaio 1896.

CASSA.

AVERE

Pagamenti di Tesoreria dal 1° luglio 1895 al 31 gennaio 1896

		Mese	precedenti (1)	Totale	
I. Per spese di bilancio.	Ministero del Tesoro	20,846,777 48	440,209,203 52	461,055,981 —	
	Id. delle Finanze	18,364,079 59	87,692,331 37	106,056,410 96	
	Id. di Grazia e Giustizia	3,074,313 14	17,102,104 33	20,176,417 47	
	Id. degli Affari Esteri	1,729,250 85	4,810,741 78	6,539,992 63	
	Id. della Istruzione Pubblica	3,273,067 01	20,605,397 61	23,878,464 62	
	Id. dell'Interno	4,901,335 69	35,573,863 02	40,475,198 71	
	Id. dei Lavori Pubblici	6,802,781 84	60,257,425 57	67,060,207 41	
	Id. delle Poste e dei Telegrafi	3,453,416 23	27,652,429 96	31,105,846 19	
	Id. della Guerra	20,737,254 35	131,582,283 49	152,319,537 84	
	Id. della Marina	8,123,193 16	51,894,687 57	60,017,880 73	
	Id. dell'Agricolt. Indust. e Comm.	727,249 13	6,182,572 60	6,909,821 73	
		92,032,718 47	883,563,040 82	975,595,759 29	975,595,759 29
Decreto ministeriale di scarico 7 agosto 1895 a favore di Sardo Gaspare, già Ricevitore circondariale di Mazzara				937 76	
id. 27 novembre 1895 a favore della Zocca di Roma				5,754 22	17,261 94
id. 13 gennaio 1896 a favore di Pulejo Rosario, già Tesoriere di Siracusa				10,569 96	
II. Per debiti e crediti di Tesoreria.	In conto debiti	266,328,841 61	1,103,555,830 53	1,369,884,672 14	
	In conto crediti	173,134,267 86	409,485,959 85	582,620,227 71	
		439,463,109 47	1,513,041,790 38	1,952,504,899 85	1,952,504,899 85
				Totale dei pagamenti	2,928,117,921 08
(a) III. Fondo di Cassa al 31 genn. 1896.	Argento immobilizzato a garanzia dei Buoni di Cassa L. 110,000,000; Valuta metallica e cartacea disponibile, comprese L. 5,347,251 di biglietti consorziali e già consorziali prescritti ai termini della legge 7 aprile 1881, n. 133 e valori presso la Zecca L. 98,517,440 05			208,517,440 05	241,803,230 87
	Fondi in via ed all'estero			33,285,790 82	
				Totale	3,169,921,151 95

e crediti di Tesoreria.

CREDITI DI TESORERIA	SITUAZIONE al 30 giugno 1895	VARIAZIONI Aumenti (pagamenti)	Diminuzioni (incassi)	SITUAZIONE al 31 gennaio 1896
I. Valuta presso la Cassa Depositi e Prestiti art. 21 della legge 8 agosto 1895	—	80,000,000 —	—	b) 80,000,000 —
II. Amministr. del Debito pubb. per pagamenti da rimborsare.	8,667,990 87	365,228,303 27	220,887,663 22	153,008,720 92
III. Id. Fondo per il Culto. id. id.	11,740,196 97	12,095,683 73	11,857,032 56	11,978,848 14
IV. Altre Amministrazioni id. id.	32,427,696 36	81,813,823 44	70,353,748 10	43,887,771 70
V. Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico	88,700 —	—	58,200 —	30,500 —
VI. Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro	2,142,551 73	10 45	39,575 39	2,102,986 79
VII. Diversi	10,903,458 42	43,482,316 82	37,383,845 42	17,001,929 82
Totale dei crediti	65,970,594 35	582,620,227 71	340,580,064 69	308,010,757 37
Eccedenza dei debiti sui crediti	564,125,160 10	—	129,481,848 49	434,643,311 61
Totale come contro	630,095,754 45	582,620,227 71	470,061,913 18	742,654,068 98

LOGO.

30 giugno 1895	31 gennaio 1896	DIFFERENZA Attiva	Passiva
348,518,485 47	241,803,230 87	—	106,715,254 60
65,970,594 35	308,010,757 37	242,040,163 02	—
414,489,079 82	549,813,988 24	135,324,908 42	—
630,095,754 45	742,654,068 98	—	112,558,314 53
—	—	22,766,593 89	—
215,606,674 63	192,840,080 74	—	—

(a) Sono esclusi dal fondo di cassa gli 80 milioni depositat nella Cassa Depositi e Prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato. Questa somma è stata portat fra i crediti di Tesoreria.

(b) La somma di 80 milioni è composta: per L. 62,200,000 d monete decimali d'oro, e per L. 17,800,000 di monete divisional italiane d'argento.

PROSPETTO degli incassi e dei pagamenti di

nel mese di **gennaio** *1896 e a tutto il mese stesso per l'Esercizio 1895-96*

INCASSI		MESE di gennaio 1896	MESE di gennaio 1895	DIFFERENZA nel 1896	Da luglio 1895 a tutto gennaio 1896	Da luglio 1894 a tutto gennaio 1895	DIFFERENZA nel 1895-96
Entrata ordinaria.							
Categoria I. - *Entrate effettive:*							
Redditi patrimoniali dello Stato		5,850,853 44	10,179,603 18	— 1) 4,328,749 74	49,609,420 22	54,291,297 28	— 4,681,877 06
Contributi — Imposte dirette	Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati	295,247 44	157,715 10	+ 137,532 34	98,655,129 91	97,296,733 68	+ 1,358,396 23
	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	3,133,929 71	7,638,656 04	— 2) 4,504,726 33	152,283,160 60	147,204,224 63	+ 5,078,935 97
Tasse sugli affari	Tasse in amministrazione del Ministero delle Finanze	25,124,628 72	24,790,527 98	+ 334,100 74	118,170,594 92	121,472,915 83	— 3,302,320 91
	Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	1,543,323 08	1,512,559 86	+ 30,763 22	11,797,096 26	11,258,766 34	+ 538,329 92
	Diritti delle Legaz. e dei Cons. all'estero	79,951 06	66,664 27	+ 13,286 79	400,365 98	339,481 30	+ 60,884 68
Tasse di consumo	Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, birra, ecc.	3,592,836 77	2,425,759 11	+ 3) 1,167,077 66	23,969,673 50	19,710,396 92	+ 4,259,276 58
	Dogane e diritti marit.	23,418,228 42	19,451,566 70	+ 4) 3,966,661 72	154,307,844 84	135,361,131 01	+ 18,946,713 83
	Dazi interni di consum. escl. quelli delle città di Napoli e di Roma	4,249,640 47	4,069,405 86	+ 180,234 61	29,588,552 01	28,886,542 28	+ 702,009 73
	Dazio consumo della città di Napoli	1,244,153 41	1,216,925 33	+ 27,228 08	8,001,054 36	8,332,104 65	— 331,050 29
	Dazio consumo della città di Roma	1,550,281 27	1,488,906 72	+ 61,374 55	9,197,584 18	9,389,024 30	— 191,440 12
Privative	Tabacchi	15,885,962 51	15,641,893 69	+ 244,068 85	111,036,205 84	112,258,139 52	— 1,221,933 68
	Sali	6,781,434 72	6,713,214 97	+ 68,219 75	43,742,970 06	43,006,497 05	+ 736'473 01
	Lotto	7,887,144 44	6,527,791 19	+ 5) 1,359,353 25	33,682,657 10	37,638,910 53	— 3,956,253 43
Proventi ai servizi pubblici	Poste	4,383,113 83	4,490,698 28	— 107,584 45	30,740,125 74	30,536,613 49	+ 203,512 25
	Telegrafi	1,146,139 75	1,034,461 03	+ 111,678 72	7,418,423 04	6,960,434 63	+ 457,988 41
	Servizi diversi	884,389 88	870,149 21	+ 14,240 67	10,751,251 56	10,610,601 53	+ 140,650 03
Rimborsi e concorsi nelle spese		6,690,591 01	7,029,023 08	— 338,432 07	27,044,743 16	29,003,344 94	— 1,958,601 78
Entrate diverse		215,245 75	233,342 30	— 18,096 55	1,737,706 57	1,398,231 84	+ 339,474 73
TOTALE *Entrata ordinaria*		113,957,095 71	115,538,863 90	— 1,581,768 19	922,134,559 85	904,955,391 75	+ 17,179,168 10
Entrata straordinaria.							
Categoria I. - *Entrate effettive:*							
Rimborsi e concorsi nelle spese		323,805 08	244,526 39	+ 79,278 69	2,796,650 82	3,582,829 69	— 786,178 87
Entrate diverse		35,001 28	28,934 74	+ 6,069 54	212,768 —	274,318 48	— 61,550 48
Capitoli aggiunti per resti attivi	Arretrati per imposta fondiaria	498 01	1,290 46	— 792 45	2,762 38	8,189 67	— 5,427 29
	Arretrati per imposta sui redditi di ricchezza mobile	260 11	—	+ 260 11	2,013 94	3,395 91	— 1,381 97
	Residui attivi diversi	4,609 27	109,248 42	— 104,639 15	1,344,319 39	993,970 63	+ 350,348 76
Categoria II.							
Costruzione di strade ferrate		74,719 77	102,752 40	— 28,032 63	728,184 21	17,048,308 39	— 16,320 124 18
Capitoli aggiunti per resti attivi		—	—	—	277 98	297 66	— 19 68
Categoria III. - *Movimento di capitali:*							
Vendita di beni ed affrancamento di canoni		1,384,548 71	2,570,961 67	— 6) 1,186,412 96	5,120,060 92	17,182,216 03	— 12,062,155 11
Riscossione di crediti		—	—	—	500,000 —	350,000 —	+ 150,000 —
Accensione di debiti		—	750,000 —	— 750,000 —	—	6,819,450 —	— 6,819,450 —
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro		302,944 —	303,000 —	— 56 —	494,023 26	513,437 79	— 19,414 53
Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori		11,177 90	13,111 —	— 1,933 10	1,297,107 91	1,124,777 59	+ 172,330 32
Coniazione di monete di nichelio		507,888 —	—	+ 507,888 —	5,500,000 —	12,000,000 —	— 6,500,000 —
Partite che si compensano nella spesa		93,839 69	73,254 17	+ 20,585 52	4,320,178 10	3,535,845 51	+ 784,332 59
Ricuperi diversi		—	—	—	60 —	—	+ 60 —
Capitoli aggiunti per resti attivi		—	5,696,333 33	— 7) 5,696,333 33	2,800,946 22	41,424,261 01	— 38,623,314 79
TOTALE *Entrata straordinaria*		2,739,294 82	9,893,412 58	— 7,154,117 76	25,119,353 13	104,861,298 36	— 79,741,945 23
Partite di giro		11,114,750 79	12,632,320 42	— 8) 1,517,569 63	51,125,702 14	74.758,665 16	— 23,632,963 02
TOTALE GENERALE		127,811,141 32	138,064,596 90	— 10,253,455 58	998,379,615 12	1,084,575,355 27	— 86,195,740 15

bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno

comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'Esercizio precedente.

PAGAMENTI	MESE di gennaio 1896	MESE di gennaio 1895	DIFFERENZA nel 1896	Da luglio 1895 a tutto gennaio 1896	Da luglio 1894 a tutto gennaio 1895	DIFFERENZA nel 1895-96
Ministero del Tesoro	20,846,777 48	68,560,460 10	— 47,713,682 62	461,055,981 —	485,104,935 70	— 24,048,954 70
Id. delle Finanze	18,364,079 59	17,869,970 34	+ 494,109 25	106,056,410 96	111,535,728 61	— 5,479,317 65
Id. di Grazia e Giustizia. .	3,074,313 14	2,827,889 30	+ 246,423 84	20,176,417 47	19,970,565 55	+ 205,851 92
Id. degli Affari Esteri . .	1,729,250 85	1,131,523 76	+ 597,727 09	6,539,992 63	10,011,847 81	— 3,471,855 18
Id. della Istruzione Pubblica	3,273,067 01	3,486,366 78	— 213,299 77	23,878,464 62	24,568,385 22	— 689,920 60
Id. dell'Interno	4,901,335 69	4,810,058 06	+ 91,277 63	40,475,198 71	38,198,610 26	+ 2,276,588 45
Id. dei Lavori Pubblici . .	6,802,781 84	7,914,827 35	— 1,112,045 51	67,060,207 41	101,160,841 90	— 34,100,634 49
Id. delle Poste e Telegrafi.	3,453,416 23	3,827,698 76	— 374,282 53	31,105,846 19	30,132,019 28	+ 973,826 91
Id. della Guerra	20,737,254 35	18,936,969 27	+ 1,800,285 08	152,319,537 84	136,370,029 66	+ 15,949,508 18
Id. della Marina	8,123,193 16	9,673,785 72	— 1,550,592 56	60,017,880 73	70,082,916 46	— 10,065,035 73
Id. dell'Agricoltura, Industria e Commercio. .	727,249 13	946,879 12	— 219,629 99	6,909,821 73	6,561,816 38	+ 348,005 35
TOTALE pagamenti di bilancio .	92,032,718 47	139,986,428 56	— 47,953,710 09	975,595,759 29	1,033,697,696 83	— 58,101,937 54
Decreti Ministeriali di scarico .	10,569 96	—	+ 10,569 96	17,261 94	49,218,338 35	— 49,201,076 41
TOTALE PAGAMENTI . .	92,043,288 43	139,986,428 56	— 47,943,140 13	975,613,021 23	1,082,916,035 18	— 107,303,013 95
Differenza Attiva	35,767,852 89	—	37,689,684 55	22,766,593 89	1,659,320 09	21,107,273 80
Differenza Passiva.	—	1,921,831 66	—	—	—	—
TOTALE *come contro* . .	127,811,141 32	138,064,596 90	— 10,253,455 58	998,379,615 12	1,084,575,355 27	— 86,195,740 15

NOTE

Mese di gennaio 1896.

Per la sistemazione dei conti dello scorso esercizio furono diminuite L. 1,02 al fondo di cassa trasportato nell'esercizio in corso.

1. Il versamento dei prodotti lordi delle ferrovie dovuti allo Stato dalla Società della Rete Mediterranea pel bimestre novembre-dicembre, nell' esercizio 1895-96 fu eseguito in dicembre, nel 1894-95 in gennaio.

2. La diminuzione dipende dal fatto che nel gennaio 1895 si accertarono notevoli versamenti di ritenute, che nel gennaio 1896 furono minori perchè versate nei mesi precedenti.

3. L'aumento è dovuto principalmente alla tassa sui fiammiferi ed a versamenti di tasse sulla fabbricazione degli spiriti liquidate precedentemente e versate in gennaio.

4. La differenza in più è da attribuirsi principalmente ai recenti provvedimenti finanziari e ad abbondanti importazioni di grano.

5. Aumento per maggiori regolarizzazioni di vincite.

6. Differenza dovuta a diversa situazione di fatto delle operazioni previste dalla legge 22 luglio 1894 sui debiti redimibili.

7. La Cassa depositi e prestiti ha versato nel gennaio 1895 le somme occorrenti per il servizio delle pensioni; operazione cessata col 1° luglio 1895.

8. Differenza dovuta come al N. 6.

Roma, 17 febbraio 1896.

Pel Direttore Capo della Divisione 5ª
E. Marinucci.

Il Direttore Generale
B. STRINGHER.

Direzione generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0 cioè: N. 1034895 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 35, al nome di Sarra Ada, Aurelio ed Amelia fu Vincenzo, minori, sotto la tutela di Sarra Pietro, domiciliati ad Isola del Liri (Caserta), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Sarra Ada, Aurelio ed Amulio fu Vincenzo, minori, ecc., (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 18 febbraio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 142 ordinale, e n. 1772 di protocollo e n. 8062 di posizione, rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Lecce in data 18 dicembre 1895, al sig. Mogavero Luigi fu Pietro, pel deposito da lui fatto del certificato nominativo consolidato 5 0|0, n. 991502 della rendita di L. 5, con decorrenza dal 1° luglio 1895, per lo scopo indicato nella domanda.

Ai termini dell'articolo 334 del Regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, la cartella al portatore proveniente dall'eseguito tramutamento sarà consegnata a chi di ragione, senza obbligo di esibire la ricevuta dichiarata smarrita, che rimarrà di nessun valore.

Roma, li 18 febbraio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (1ª *Pubblicazione*).

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta mod. 241 rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Milano in data 31 luglio 1895 col n. 393 d'ordine, n. 4881 di protocollo e n. 54817 di posizione, sul deposito dei Certificati del Consolidato 5 0|0 n. 162718 della rendita di L. 25, e n. 114248 della rendita di L. 125, fatto dal sig. Gazzaniga avv. Riccardo fu Luciano, Presidente della Congregazione di carità di Meleti.

Si diffida, a termini dell'art. 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, saranno consegnati al predetto sig. Gazzaniga Riccardo fu Luciano, Presidente della stessa Congregazione di carità, i titoli relativi alla suddetta rendita, già convertita al Consolidato 4,50 0|0, senz'obbligo dell' esibizione della ricevuta dichiarata smarrita.

Roma, il 18 febbraio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con decreto ministeriale del 22 gennaio 1896, registrato alla Corte dei conti addì 7 febbraio 1896:

A Nardone Vito, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Avellino, è assegnato l'aumento del decimo in lire 200 sull'attuale stipendio di lire 2,000, con decorrenza dal 1° dicembre 1895.

Con decreti ministeriali del 5 febbraio 1896:

Razza Giovanni, vice cancelliere della pretura di Oderzo, è sospeso dall'ufficio per giorni trenta, al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio, in punizione della sua indecorosa condotta privata.

Graziotti Giovanni Battista, vice cancelliere della pretura di Velletri, è sospeso dall'ufficio per giorni dieci, al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio, in punizione di aver rilasciato un certificato penale negativo a persona la quale invece era stata condannata a tre anni di reclusione.

Con Regi decreti del 6 febbraio 1896:

Planeta Giuseppe, cancelliere del tribunale civile e penale di Ca-

tania, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio, ai termini dell'articolo 1 lettera *A* del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari, con decorrenza dal 16 febbraio 1896, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di Corte d'appello.

Novelli Domenico, cancelliere della pretura di Arcidosso, è tramutato alla pretura di Gavorrano.

Battisti Cesare, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Roma, è, a sua domanda, nominato cancelliere della 1ª pretura di Bologna, coll'attuale stipendio di lire 1,800.

Gullia Giovanni, cancelliere della pretura di Caivano, è tramutato alla pretura di Pozzuoli, a sua domanda.

Rosanio Ambrogio, cancelliere della pretura di Arienzo, è tramutato alla pretura di Caivano a sua domanda.

Ranieri Annibale, cancelliere della pretura di Montoro Superiore, è tramutato alla pretura di Arienzo.

Silvestri Luigi, vice cancelliere della pretura di Frigento, temporaneamente applicato alla cancelleria della Corte di cassazione di Napoli, è nominato reggente il posto di cancelliere della pretura di Grimaldi, coll'annuo stipendio di lire 1,500, continuando nell'attuale applicazione.

Con decreti ministeriali del 6 febbraio 1896:

Razza Giovanni, vice cancelliere della pretura di Oderzo, è tramutato alla pretura di Tarcento.

Renna Francesco, vice cancelliere della pretura di Tarcento, è tramutato alla pretura di Oderzo.

Zulli Federico Gaetano, vice cancelliere della pretura d'Isola della Scala, è tramutato alla pretura di Agordo.

Lorenzi Alfredo, vice cancelliere della pretura di Agordo, è tramutato alla pretura d'Isola della Scala.

Gallucci Federico, vice cancelliere della pretura di Tivoli, é tramutato alla pretura di Viterbo.

Marcolongo Tommaso, vice cancelliere della pretura di San Buono, in aspettativa per motivi di salute fino al 15 febbraio 1896, è, in seguito di sua domanda, richiamato in servizio, a decorrere dal 16 febbraio 1896, ed è tramutato alla pretura di Guardiagrele.

De Chiara Antonio, vice cancelliere della pretura di Melfi, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Cassino, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Colentano Aristide, eleggibile agli uffici di cancelleria o segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della pretura di Melfi, coll'annuo stipendio di lire 1,800

Crescenzi Riccardo Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria o segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Roma, è nominato vice cancelliere della pretura di Tivoli, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Con Regio decreto del 9 febbraio 1896:

Lo Bianco Michele, reggente il posto di cancelliere del tribunale civile e penale di Tempio, in aspettativa per motivi di famiglia fino al 31 gennaio 1896, è, in seguito di sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per un altro mese, a decorrere dal 1° febbraio 1896.

Con decreti ministeriali dell'11 febbraio 1896:

Zuccalà Raffaele, vice cancelliere della pretura di Montesano sulla Marcellana è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio, ai termini dell'articolo 1, lettera *A*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, con decorrenza dal 1° marzo 1896.

Squarciafichi Antonio, cancelliere della pretura di Bordighera, è nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Roma, coll'attuale stipendio di lire 2500, compreso il doppio sessennio.

Disposizioni *fatte nel personale dei notari:*

Con decreti ministeriali del 6 e 10 febbraio 1896:

È concessa:

al notaio Mundula Antonio, una proroga sino a tutto il 27 febbraio p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Sennori;

al notaio Sogari Luigi, una proroga sino a tutto il 25 luglio p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Sesta Godano;

al notaio Aloisio Giovanni Giuseppe, una proroga sino a tutto il 1° marzo p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Volpedo.

Con regi decreti del 9 febbraio 1896:

Fienga Raffaele, candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel comune di Sant'Egidio del Monte Albino, distretto di Salerno.

Del Corto Gio. Battista, candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel comune di Foiano della Chiana, distretto di Arezzo.

Delbuono Innocenzo, candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel comune di Stella, distretto di Savona.

Poscini Ernesto, candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel comune di Missaglia, distretto di Como.

Torelli Eugenio, candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel comune di Camandona, distretto di Biella.

Manfredi Pietro, candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel comune di Pralungo, distretto di Biella.

Montesperelli Gino, candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel comune di Perugia, capoluogo di distretto.

Finocchi Giovanni, candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel comune di Perugia, capoluogo di distretto.

Vittori Giulio, notaio residente nel comone di Umbertide, distretto di Perugia, è traslocato nel comune di Perugia, capoluogo di distretto.

Ferrantini Bernardino, notaio residente nel comune di Anagni, distretto di Frosinone, è traslocato nel comune di Poggio Mirteto, distretto di Rieti.

Rosinelli Antonio, notaio residente nel comune di Canzo, distretto di Como, è traslocato nel comune di Brivio, stesso distretto.

Maimone Placido, notaio residente nel comune di Rivello, distretto di Lagonegro, è traslocato nel comune di Trecchina, stesso distretto.

Disposizioni *fatte nel personale degli Archivi notarili:*

Con decreto ministeriale del 3 febbraio 1896:

Di Chiara Giuseppe, archivista dell'archivio notarile distrettuale di Palermo, con l'annuo stipendio di lire 2,500, è collocato a riposo a sua domanda, dal 1° marzo 1896, nei termini dell'art. 1, lettera *a* della legge sulle pensioni, testo unico, del 21 febbraio 1895, n. 70; ed è ammesso a far valere i suoi titoli pel conseguimento della pensione che gli potrà competere.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 14 corrente in Nichelino e Cercenasco, provincia di Torino, ed in Bortigiadas, provincia di Sassari, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, li 17 febbraio 1896.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO DI CONCORSO

È aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del Medico Direttore, con retribuzione annua di L. 600 per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nel Dispensario celtico governativo istituito nella città di Benevento a mente del disposto dal decreto Ministeriale 10 luglio 1888.

Gli aspiranti a tale posto dovranno fare pervenire al Ministero dell'Interno, non più tardi del 1° giugno p. v., le loro domande in carta da bollo da L. 1,20 corredate coi documenti prescritti dal decreto Ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato di buona condotta di data recente;

c) il certificato di domicilio abituale;

d) il diploma di Laurea in medicina e chirurgia;

e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, li 25 gennaio 1896.

Il Direttore della Sanità
L. PAGLIANI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO

Colle norme prescritte dal regolamento universitario, approvato col R. decreto 26 ottobre 1890 n. 7327, é aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di Storia antica nella R. Università di Padova.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20 ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 31 maggio 1896.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni e gli elenchi dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, li 11 gennaio 1896.

Il Ministro
G. BACCELLI.

AVVISO DI CONCORSO.

Colle norme prescritte dal regolamento universitario, approvato col R. decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di Istituzioni di Diritto romano nella R. Università di Messina.

Le domande in carta bollata da L. 1,20 ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 31 maggio 1896.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni e gli elenchi dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, li 11 gennaio 1896.

Il Ministro
G. BACCELLI.

AVVISO DI CONCORSO

Colle norme prescritte dal regolamento universitario, approvato col R. decreto 26 ottobre 1890, n. 7327, è aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di Storia del Diritto italiano dalle invasioni barbariche ai dì nostri, nella R. Università di Macerata.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 15 giugno 1896.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni e gli elenchi dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, li 29 gennaio 1896.

Il Ministro
G. BACCELLI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Avviso di concorso al posto di medico veterinario addetto al deposito cavalli stalloni in Reggio Emilia.

È aperto il concorso per esame al posto di medico veterinario presso il deposito di cavalli stalloni in Reggio d'Emilia, con l'annuo assegno di lire 1200.

Le domande saranno indirizzate al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Direzione generale dell'agricoltura), non più tardi del 15 marzo 1896, corredate dalla fede di nascita, dalla fedina penale, dai certificati di sana fisica costituzione e di buona condotta, dalla laurea di dottore in medicina veterinaria, e da quei documenti, attestati ecc., che gli aspiranti credessero opportuno unire alla loro domanda.

Gli esami avranno luogo, in giorni da determinarsi, presso la Regia Scuola di medicina veterinaria in Modena, e consisteranno in una prova scritta d'igiene zootecnica, in una diagnosi medica in una diagnosi chirurgica ed in una operazione chirurgica.

I principali obblighi e diritti del titolare di questo ufficio sono:

fare giornalmente una o anche due visite ai cavalli stalloni, nelle ore stabilite dal direttore del deposito;

curare i cavalli infermi;

recarsi, quando le circostanze lo esigano, e il direttore del

deposito lo creda necessario, alle stazioni di monta governative, nelle quali si trovino cavalli stalloni infermi;

assistere alla monta degli stalloni del deposito in qualunque stagione dell'anno;

istruire i palafrenieri del deposito sulle nozioni principali intorno all'igiene del cavallo e sul modo di prestare assistenza al medesimo in caso di malattia;

prestare l'opera sua in ogni altra circostanza che il servizio lo esiga.

Compiuti regolarmente questi obblighi, potrà il veterinario prestare l'opera sua anche in servizio dei privati, sempreché possa farlo senza verun danno dell'ufficio principale.

Roma, li 8 febbraio 1896.

Il Ministro
A. BARAZZUOLI.

PARTE NON UFFICIALE

REGIA ACCADEMIA DEI LINCEI

Seduta della Classe di scienze morali, storiche e filologiche, *del 16 febbraio 1896, presieduta dal senatore A. Messedaglia*

L'Accademico segretario Monaci presenta le pubblicazioni giunte in dono, segnalando quelle inviate dai soci Lampertico, Capasso Ferraris, dai signori Bobba, Maes, Dotto de' Dauli, Brouwer, Pascot, e dalle Accademie di Vienna e di Belgrado.

Il Presidente Messedaglia dà annuncio della perdita fatta dall'Accademia nella persona del suo socio nazionale G. Fiorelli, e con affettuose parole commemora brevemente l'estinto.

Il socio Bodio fa omaggio dell'« Annuario statistico del 1895 » dando notizia di quanto nel volume è contenuto.

Il socio Guidi offre due sue pubblicazioni, una araba e l'altra abissina.

Sono poscia presentate le seguenti note per l'inserzione negli atti accademici:

1. Pigorini — « Terramara Castellazzo di Fontanellato; scavi del 1895 ».

2. Lanciani — « Sul ritrovamento nella biblioteca di Charlsworth di un Codice epigrafico di fra Giocondo da Verona ».

3. Lumbroso — « Iscrizione di una fontana ».

Barnabei — « Scoperte archeologiche presso le Ferriere nella tenuta di Conca ».

4. Dotto — « Notizie sulle scoperte di antichità pel mese di gennaio, comunicate alla R. Accademia dei Lincei d'ordine di S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione ».

5. Ceci — « Le esplosive palatali nell'indo-germanico », pres. dal socio Monaci.

6. Pellegrini — « Nota sopra un'iscrizione geroglifica », pres. dal socio Guidi.

7. Ciamician e Silber — « Sulla costituzione della granetonina e dei suoi derivati ».

8. Pizzetti — « Sopra un punto della teoria di Laplace relativa alla figura di equilibrio di una massa fluida rotante », pres. dal socio Beltrami.

9. Sella e Majorana — « Ricerche sui raggi Röntgen », pres. dal socio Blaserna.

10. Pettinelli — « Sulla dipendenza della conducibilità elettrica dello fiamme della natura degli elettrodi », pres. id.

11. Angeli — « Sull'azione del nitrato di etile sopra l'idrossilammina », pres. dal socio Ciamician.

12. Tolomei — « Sopra la fermentazione delle olive e l'ossidazione dell'olio d'oliva », pres. dal socio Blaserna.

13. Dotto — « Fotografie del sistema arterioso ottenute coi raggi Röntgen », pres. id.

DIARIO ESTERO

Lo *Standard*, del 15 febbraio, esterna la sua soddisfazione a proposito dell'imminente riconoscimento del Principe Ferdinando, che fu sempre propugnato dall'Inghilterra e dall'Austria-Ungheria.

La presunzione, prosegue lo *Standard*, che abbia trionfato la Russia e non le altre Potenze, è erronea. L'Inghilterra e l'Austria-Ungheria mantenevano sempre relazioni diplomatiche col Governo di Sofia, e il Sultano, che seguiva i loro consigli, ha riconosciuto sempre la legittimità dell'elezione del Principe Ferdinando. Solo l'ostinato procedere della Russia sbarrava la via. E così il trattato di Berlino com'era interpretato dall'Inghilterra e dall'Austria-Ungheria, verrà, per quanto riguarda la Bulgaria, pienamente eseguito.

Al Principe Ferdinando non riescirà mai di porre la Bulgaria sotto il giogo della Russia. L'equilibrio nei Balcani non corre nessun pericolo. L'Austria-Ungheria sguainerebbe la spada per sbarrare alla Russia la via di Costantinopoli, e fino a tanto che l'Austria-Ungheria seguirà questa politica, la tradizionale politica dell'Inghilterra resterà immutata.

Un altro organo conservatore, il *Morning Post*, vede invece nel riconoscimento del Principe un trionfo della Russia e si meraviglia che i giornali ufficiali dell'Austria-Ungheria giudichino così favorevolmente i recenti avvenimenti in Bulgaria, mentre la potenza della Russia nella penisola dei Balcani ne viene certamente consolidata.

Il *Times*, commentando gli avvenimenti in Bulgaria, dice che l'Inghilterra accoglierà favorevolmente il riconoscimento del Principe Ferdinando, essendo questo un novello pegno per la pace europea.

* * *

Il corrispondente del *Times*, a Pretoria, capitale della Repubblica di Transvaal, dice che il ritorno di C. Rhodes e la pubblicazione del dispaccio del signor Chamberlain e della risposta del Presidente, sig. Krüger, sono una prova che le difficoltà non vennero ancora superate.

Il dispaccio del sig. Chamberlain non è approvato da nessun partito. Il governo del Transvaal non può ammettere l'intervento nei suoi affari interni e gli *huitlanders* reputano che i rimedî proposti in loro favore siano impraticabili.

Lo stesso corrispondente rileva da buona fonte che il Presidente Krüger non intende di abbandonare i negoziati. Esso desidera anzi di recarsi in Inghilterra, ma è necessario il permesso del Volksraad. Gli inglesi, come i tedeschi, fanno il possibile per impedire la partenza del Presidente.

* * *

Telegrafano da Parigi in data 17 febbraio:

« Il Senato si occuperà del conflitto scoppiato fra lui ed il governo nella sua seduta di giovedì.

« Da un colloquio avvenuto fra l'ex presidente del Senato Leroyer ed un redattore del *Gaulois* si può fin d'ora comprendere di quale natura sarà la decisione del Senato. Leroyer disse:

« Se la risposta del governo all'interpellanza del senatore Demole sull'articolo 6 della costituzione non soddisferà il Senato, questo troncherà ogni relazione col governo e agirà

come se esso non esistesse affatto. Per quanto riguarda la revisione della costituzione, il Senato vi si opporrà con tutte le sue forze, poichè non si può esigere che esso cooperi alla propria soppressione. Il Senato acconsentirebbe allo scioglimento della Camera a condizione però che il gabinetto attuale venisse surrogato da un ministero neutrale che avrebbe il diritto di dirigere le nuove elezioni. »

***

Telegrafano da Pietroburgo, 15 febbraio, che Li-Hung-Tchang, ex-vicerè del Petchilli e negoziatore della pace di Simonosaki, fu scelto a rappresentare l'Imperatore della China all'incoronazione dello Czar a Mosca, nel prossimo mese di maggio.

Secondo si suppone nei circoli politici russi questa nomina indicherebbe che la missione di quest'uomo di Stato non si limiterà a semplici questioni di cortesia e di felicitazioni, ma abbia una reale importanza politica.

***

Notizie dall'Avana, giunte a Madrid il 16 febbraio, annunziano che il comandante in capo delle truppe spagnuole nell'isola di Cuba, generale Weiler, ha deciso che i prigionieri saranno giudicati sommariamente; ma che le sentenze di morte dovranno essere sottoposte alla sua approvazione. Altri decreti ordinano che i propagatori di notizie false, relativamente alla guerra, saranno giudicati militarmente, che gli abitanti delle campagne dovranno stabilirsi, nel termine di otto giorni, nelle città fortificate e che un'autorizzazione scritta e firmata da un capo militare sarà necessaria per percorrere le campagne.

Si nota nell'isola una grande attività nei preparativi delle operazioni militari. Il grosso degli insorti si trova nella provincia dell'Avana. L'esercito spagnuolo è concentrato principalmente tra l'Avana e Batabano.

***

Il senatore James Smith, del *Nuovo Yersei*, nel corso della discussione sui progetti di risoluzione relativi alla dottrina di Monroe, ha pronunciato, al Senato americano, un discorso che assume una grande importanza in quanto che sono conosciute le intime relazioni d'amicizia fra di lui ed il Presidente Cleveland. Anzi si presume che egli non avrebbe preso la parola se non ve lo avesse indotto il Presidente stesso.

J. Smith attaccò vivamente le risoluzioni proposte e lo *chauvinisme* che le aveva dettate; quindi, dopo aver dichiarato che il Messaggio di Cleveland aveva dato, per ciò che concerne l'applicazione della dottrina di Monroe, la nota giusta e sufficiente, aggiunse all'indirizzo del Congresso le seguenti parole:

« Ne abbiamo abbastanza dello *chauvinisme*; il popolo è stanco dell'intervento della nostra politica di partito e delle nostre ambizioni personali nei nostri rapporti internazionali, mentre egli soffre per la nostra inazione relativamente alle altre questioni della più vitale importanza.

« E' un fatto innegabile che la maggioranza della nazione è disgustata del Congresso in generale e del Senato in particolare. La cosa più popolare e forse anche più benefica che potremmo fare attualmente, sarebbe di votare il bilancio e ritirarci. Il semplice fatto che la Sessione è aperta, è una minaccia per la ripresa degli affari ed il ritorno alla prosperità. »

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Dall'Eritrea. — L'*Agenzia Stefani* ha da Massaua 18:

« Le comunicazioni telegrafiche col corpo di operazione, che erano interrotte, ristabilite nel pomeriggio di ieri per breve tempo, subirono una nuova interruzione.

Un dispaccio del generale Baratieri, in data da Sauriat 17, reca che Ras Sebat ed Agos, defezionando con parte delle loro bande nella notte del 14, attaccarono il 16 il nostro piccolo posto al colle Seeta (sud di Adigrat) e di là si diressero al passo di Aleguà.

Il capitano Moccagatta, da Atabei, nostra tappa ad un'ora e mezzo ad ovest di Aleguà, mosse ieri, alle 10, con trecento italiani, verso Aleguà ed incontrò il nemico col quale sostenne un combattimento, temporeggiando in attesa di rinforzi.

Giunto infatti il maggiore Valli, col settimo battaglione, attaccò subito il colle che fu ripreso dopo vivissimo combattimento.

La nostra linea di tappa è assicurata fra Debra-Damò e Mai Merat dal reggimento Stevani.

I campi nemici sono sempre stazionari.

Lo spirito delle truppe è ottimo.

Tutto è tranquillo dalla parte di Cassala ».

In memoria del senatore Caligaris. — Stamane, presente S. E. il senatore Finali ed una rappresentanza d'impiegati della Corte dei Conti, alle ore 10 è stato inaugurato a Campo Verano « al Pincetto » un busto marmoreo in memoria del senatore Francesco Caligaris già Presidente di sezione della Corte.

Marina militare. — S. E. il ministro della marina, con il suo *foglio d'ordini* di ieri, ha ordinato che il giorno 11 marzo passi in riserva a Venezia la R. nave *Provana*, col seguente stato-maggiore:

Capitano di corvetta Coltelletti Giuseppe, comandante - Tenente di vascello Ponte di Pino Clemente, ufficiale in 2° - Sottotenenti di vascello Guida Roberto, Ronconi Carlo e Frigerio Gustavo - Capo-macchinista di 3ª classe Oltremonti Arturo - Medico di 2ª classe Pastegu Antonio - Commissario di 2ª classe Alba Antioco.

Quindi la detta nave partirà pel Mar Rosso.

I rinforzi in viaggio. — Proveniente da Napoli e diretto a Massaua, è giunto ieri a Porto-Said il piroscafo postale *Domenico Balduino*, della Navigazione generale italiana, col 22° battaglione fanteria d'Africa, con l'ambulanza della *Croce Rossa*, quadrupedi, munizioni e provviste.

— Oggi salparono da Napoli per Massaua il *Bosforo* ed il *Perseo*, della N. G. I., con a bordo, il primo, il 30° battaglione

fanteria d'Africa, comandato dal maggiore Poli-Guerrini, ed una batteria da montagna, comandata dal capitano Deliberto, ed il secondo, con il 29° battaglione fanteria d'Africa, comandato dal maggiore Carpi, ed il 5° battaglione bersaglieri d'Africa, comandato dal maggiore Simonetti.

Partì per l'Africa anche il generale Clerichetti.

Marina mercantile. — I piroscafi *Sirio, Arno* e *Bisagno*, della Navigazione generale italiana, partirono ieri il primo da Barcellona pel Plata, il secondo da Rio Janeiro per Genova ed il terzo da Penang per Bombay.

I sinistri marittimi nel 1895. — Secondo il riassunto generale degli accidenti e delle perdite verificatesi durante l'anno testè spirato, redatto dal *Bureau Veritas*, i sinistri marittimi si ripartiscono come segue:

Perdite. — Velieri 912, della portata complessiva di 301,914 tonnellate, dei quali 257 inglesi, 193 norvegesi, 135 americani, 84 germanici, 66 francesi, 59 svedesi, 38 italiani, 28 danesi, 26 russi, 21 olandesi. Cause delle perdite: incagliati 410; abbandonati, 133; condannati, 130; supposti perduti, 86; calati a fondo, 63; scontrati, 55; incendiati, 35.

Perdite. — Piroscafi 210, della portata, insieme, di 167,914 tonnellate, dei quali 113 inglesi; 19 germanici; 18 francesi; 13 norvegesi; 9 americani; 7 spagnuoli; 6 giapponesi. Cause delle perdite: incagliati, 114; scontrati, 42; affondati, 27; supposti perduti, 14; incendiati, 13; condannati, 4; abbandonati, 2.

Accidenti. — Velieri, 3019; ossia 1,066 inglesi; 676 americani; 472 norvegesi; 149 germanici; 139 svedesi; 123 francesi; 120 danesi; 96 italiani; 74 russi; 50 olandesi; 11 austriaci. Cause: burrasche, 1,032; incagli, 770; scontri, 680; falle d'acqua, 484; incendi, 53.

Accidenti. — Piroscafi, 3,304, dei quali 2,237 inglesi; 281 germanici; 225 norvegesi; 132 francesi; 90 svedesi; 85 americani; 73 danesi; 53 spagnuoli; 52 olandesi; 34 austriaci; 32 belgi; 28 italiani; 23 russi; 22 greci.

Cause. — Scontri, 1,032; incagli, 1,034; guasti nella forza motrice, 686; burrasche, 469; incendi, 160; falle d'acqua, 43.

Come si rileva, i sinistri che colpirono la marina italiana, sono inferiori, numericamente, a quasi tutte le altre Marine.

Necrologio. — I vuoti nella nostra Camera Vitalizia si fanno giornalmente più numerosi. Il telegrafo ci annunzia che ieri morirono a Firenze per paralisi cardiaca S. E. il senatore Cristoforo Negri Ministro di Stato, ed a Piacenza il senatore Giuseppe Mischi.

Il nome del Negri è unito a tutto il movimento scientifico geografico dell'epoca moderna; egli coprì importanti missioni all'estero esaurite con successo. Fu uno dei fondatori della società geografica italiana della quale è rimasto sempre il presidente d'onore, anche quando per gli anni molti e per la vista infiacchita non potè esserlo più di fatto.

Il marchese Mischi fu patriota dei più benemeriti; deputato al Parlamento pei collegi di Piacenza e di Firenzuola, venne nominato senatore del Regno il 12 marzo 1868.

Roma. — SPETTACOLI DI QUESTA SERA: nessuno.

ESTERO

Il risparmio in Francia. — Nella prima decade del corrente febbraio le somme versate per depositi alle Casse di risparmio ordinarie francesi ascesero a fr. 7,706,545 mentre i rimborsi effettuati nello stesso periodo si ragguagliarono a fr. 14,411,238, con una eccedenza di ben 6,704,692 fr. Così l'eccedenza dei rimborsi dal 1° gennaio al 10 febbraio sale a più di 14 milioni.

Una nuova cura della tubercolosi. — Telegrafano da Nuova York che il dottor Cyrus Edson ha trovato una nuova cura della tubercolosi. Essa consiste in una iniezione ipodermica di aseptolina, composta del 97 per cento di acqua e del 3 per cento di acido fenico e di pilocarpina. Questa cura sperimentata in varii ospedali avrebbe già dati alcuni risultati meravigliosi, registrati oggi da tutti i giornali degli Stati-Uniti.

Manchester e l'Australia. — Il *Bollettino del Canale di Suez* reca che è giunto a Manchester, per il nuovo Canale, il piroscafo *Gulf of Siam* con il primo carico diretto di prodotti australiani, che innanzi sbarcavano nei porti inglesi sul mare.

Il carico era così composto: 43,000 carcasse di montone; 100 tonnellate di carne conservata e di frutta; 1,400 cassette di burro; 59 casse di conigli; 6,000 balle di lana; 50 tonnellate di sego; 14 balle di pellicce e 50 tonnellate di prodotti diversi.

Esposizione Artistica di Monaco 1896. — Il tempo utile per le iscrizioni scade al 30 aprile; quello per le consegne è fissato dal 10 al 30 aprile. La durata dell'Esposizione va dal primo giugno alla fine d'ottobre. Sulle vendite vien prelevata, come finora, una provvisione del 10 %.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 18 — *Camera dei Comuni* — Si continua la discussione dell'Indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Si respinge, con 193 voti contro 79, una mozione di Wedderburn, che biasima la politica del Gabinetto nel Chitral.

PARIGI, 18 — Il Presidente del Consiglio, Bourgeois, ricevendo ieri le delegazioni dei deputati dell'Estrema Sinistra, loro dichiarò che non desidera essere interpellato giovedì alla Camera, preferendo attendere le risoluzioni del Senato.

MADRID, 18 — Si crede che le Cortes verranno sciolte venerdì prossimo.

Le elezioni per la nuova Camera dei Deputati avrebbero luogo il 5 aprile e quelle per il Senato il 12 aprile.

WASHINGTON, 18 — *Senato* — Dain svolge una mozione, colla quale chiede che gli Stati Uniti non stabiliscano un protettorato sull'America del Sud, ma che rifiutino qualsiasi estensione di territorio ad una potenza estera in caso di guerra.

NEW-YORK, 18 — Una fabbrica di camicie ha preso fuoco a Troy. Vi sono nove vittime.

VIENNA, 18 — L'imperatore si è recato stamane a far visita al Cancelliere tedesco, principe di Hohenlohe.

COSTANTINOPOLI, 18 — La Corte Criminale ha condannato in contumacia Murad, ex commissario del Debito pubblico, alla pena di morte ed alla confisca dei beni.

L'AVANA, 18. — Gli insorti hanno incendiato una stazione ferroviaria a dieci chilometri dall'Avana.

È inesatto che il generale Weyler abbia chiesto nuovi rinforzi.

RIO-JANEIRO, 18. — Questo Ministro d'Italia, conte Magliano, dietro le istruzioni del suo Governo, ha rogolato già trentaduo reclami, che vennero soddisfatti dal Governo brasiliano con trecentotrentacinque contos di reis (un contos di reis equivale a circa mille lire italiane), ed ha ottenuto immediata, equa soluzione dei reclami originati da offese personali e di quelli interessanti operai e coloni italiani. Furono pure assegnati quattro contos di reis a ciascuna delle famiglie degli italiani uccisi dai rivoluzionari.

VIENNA, 18. — Nel pomeriggio hanno avuto luogo cogli onori militari, i funerali del principe di Hohenlohe-Schillingsfürst, primo Gran Mastro della Corte.

Vi hanno assistito l'Imperatore e gli Arciduchi, l'Ambasciatore tedesco conte di Eulenburg, rappresentante l'Imperatore Guglielmo, il Ministro di Baviera, Podevils, rappresentante il Principe-Reggente. i Ministri, il Cancelliere dell'Impero tedesco, principe di Hohenlohe, fratello dell'estinto, il Nunzio Mons. Agliardi e numerosa folla.

LONDRA, 19. — *Camera dei Comuni.* — Si continua la discussione dell'Indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Il Segretario parlamentare per gli affari esteri, Giorgio Curzon, rispondendo a domanda sullo sbarco dei russi a Chemulpo, dice non poter fare dichiarazioni intorno alla durata dell'occupazione russa, giacchè non vi è alcuna ragione per credere all'esistenza di questa occupazione. Soggiunge che nessun reclamo venne fatto alla Russia in proposito.

Infine la Camera approva l'Indirizzo in risposta al Discorso della Corona.

BERLINO, 19. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dice che, dietro il desiderio espresso dall'Inghilterra, il Console tedesco a Mersina è stato incaricato di rappresentare gli interessi britannici nel *vilayet* di Adana durante la temporanea assenza del Viceconsole inglese in Adana.

NEW-YORK, 19. — È avvenuta un'esplosione di gas nella miniera di carbon fossile Vulcan, nel Colorado. Si teme che vi siano cinquanta vittime.

LONDRA, 19. — Sexton si è dimesso da membro della Camera dei Comuni.

LONDRA, 19. — Il *Times* ha da Costantinopoli: « Tosto che tutte le potenze avranno riconosciuto il Principe Ferdinando, il Sultano gli darà a Costantinopoli l'investitura del Principato.

« Il Principe Ferdinando visiterà il Sultano verso la metà di marzo.

« Gl'insorti di Zeitun consegnarono tutti i loro fucili. »

JOHANNESBURG, 19. — Il fratello di Cecil Rhodes e tre altri imputati di partecipazione ai recenti avvenimenti sono stati rilasciati sotto cauzione.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 18 febbraio 1896

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50.60.

Barometro a mezzodì 773.7
Umidità relativa a mezzodì 32
Vento a mezzodì . . . . . . Ovest quasi calmo.
Cielo . . . . sereno.
Termometro centigrado . . . . . . { Massimo / Minimo 1.°6 sotto zero.

Pioggia in 24 ore: — —

Li 18 febbraio 1896.

In Europa pressione alquanto bassa sulla Russia centrale, alta specialmente al Centro e sull'Italia, Mosca 756; Praga, Roma 775.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso 3 mm. al N, salito 2 mm. in Sicilia, venti deboli; cielo bello; brinate e gelate nel continente; qualche brinata in Sicilia.

Stamane: cielo sereno; venti freschi maestrali nel basso continente.

Barometro 772 mm. a Lecce, intorno a 774 mm. altrove.

Mare agitato nel Canale d'Otranto.

Probabilità: venti deboli varî; cielo generalmente sereno; brinate.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 18 febbraio 1896.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	sereno	calmo	12 6	0 5
Genova	sereno	calmo	10 8	6 5
Massa Carrara	sereno	calmo	16 0	1 6
Cuneo	1/4 coperto	—	8 3	0 8
Torino	sereno	—	6 7	0 8
Alessandria	sereno	—	8 0	— 0 6
Novara	sereno	—	8 0	— 1 2
Domodossola	sereno	—	9 4	— 1 1
Pavia	sereno	—	9 1	— 3 9
Milano	sereno	—	8 0	— 1 2
Sondrio	sereno	—	7 4	— 0 8
Bergamo	sereno	—	7 2	0 1
Brescia	sereno	—	7 2	— 0 9
Cremona	sereno	—	9 0	— 1 3
Mantova	sereno	—	9 6	1 6
Verona	sereno	—	8 8	1 0
Belluno	sereno	—	6 9	— 2 8
Udine	sereno	—	5 8	— 2 5
Treviso	1/4 coperto	—	6 1	— 1 0
Venezia	sereno	calmo	7 0	0 9
Padova	sereno	—	6 0	— 1 4
Rovigo	sereno	—	7 0	— 1 8
Piacenza	sereno	—	8 3	— 2 0
Parma	sereno	—	9 0	— 1 5
Reggio Emilia	sereno	—	7 6	— 1 3
Modena	sereno	—	7 9	— 1 8
Ferrara	sereno	—	7 5	— 0 8
Bologna	sereno	—	7 6	— 2 0
Ravenna	sereno	—	1 2	— 2 9
Forlì	sereno	—	8 0	— 1 0
Pesaro	sereno	legg. mosso	6 0	— 2 8
Ancona	sereno	legg. mosso	6 3	2 8
Urbino	sereno	—	5 6	— 0 1
Macerata	sereno	—	5 5	0 3
Ascoli Piceno	sereno	—	7 5	0 5
Perugia	sereno	—	6 2	0 1
Camerino	sereno	—	2 8	— 3 8
Pisa	sereno	—	12 6	— 4 4
Livorno	sereno	calmo	11 5	1 5
Firenze	sereno	—	11 0	— 3 0
Arezzo	sereno	—	8 8	— 2 5
Siena	—	—	—	—
Grosseto	1/4 coperto	—	12 8	1 1
Roma	sereno	—	10 2	— 1 6
Teramo	sereno	—	8 6	— 1 2
Chieti	sereno	—	6 0	— 3 8
Aquila	sereno	—	5 0	— 5 7
Agnone	sereno	—	3 3	— 4 0
Foggia	1/4 coperto	—	7 2	0 9
Bari	sereno	legg. mosso	7 0	2 7
Lecce	sereno	—	5 0	— 0 3
Caserta	sereno	—	9 8	1 0
Napoli	sereno	calmo	8 1	2 7
Benevento	sereno	—	8 3	— 4 8
Avellino	sereno	—	6 0	— 4 4
Salerno	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	0 9	— 3 6
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	8 2	— 7 4
Reggio Calabria	1/2 coperto	mosso	12 0	5 9
Trapani	1/4 coperto	calmo	15 6	3 8
Palermo	sereno	mosso	12 7	— 0 8
Porto Empedocle	1/4 coperto	legg. mosso	16 0	0 0
Caltanissetta	sereno	—	13 6	2 0
Messina	1/4 coperto	calmo	9 8	6 4
Catania	sereno	legg. mosso	8 9	2 5
Siracusa	1/4 coperto	mosso	10 0	3 3
Cagliari	sereno	calmo	19 0	7 0
Sassari	1/4 coperto	—	13 5	3 8

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 18 febbraio 1896.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 gen. 96			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	91,62½ 57½ 60		— —
			RENDITA 5 % 2ª grida	91,52½ 55 57½	91 55½			— —
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	91,60	— —			— —
			detta » di L. 5 a 25		— —			— —
»			detta 4½ %		— —			102 10
			detta 4 %		— —			91 60(1)*
1 ott. 95			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
			detta 3 % 2ª grida		— —			55 50(2)*
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64		— —			101 50
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			97 —
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			100 25
1 dic. 95			» Rothschild		— —			107 —
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario.		Cor. Med.			
1 gen. 96	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 ott. 95	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			480 —
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione		— —			467 —
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 ott. 95	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			33[illegible] —
»	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			489 50
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			499 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Op.ª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			— —
1 ott. 95	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4½ %		— —			498 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 gen. 96	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			652 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			492 50
1 lug. 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 95	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 96	1000	700	Az. Banca d'Italia		— —			765 —
1 gen. 93	1000	1000	» » Romana		— —			350 —
1 lug. 93	300	300	» » Generale		— —			70 —
1 gen. 95	250	250	» » di Roma		— —			100 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina		— —			— —
1 ott. 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ott. 95	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —	863		— —
1 gen. 96	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1210 —
1 gen. 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —			191 —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —			45 50
1 gen. 94	150	150	» » dei Molini e Magazz. Generali		— —	41		— —
1 gen. 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gen. 96	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			210 —
1 apr. 95	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —			207 —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			310 —
1 gen. 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			— —
1 gen. 94	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			130 —
			» » Caoutchouc		— —			— —
			» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			29 —
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'Industria edilizia		— —			— —
	500		» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 gen. 96	500		» » « Credito Italiano »		— —			545 —

(1) picc. pezzi 92,70 — (2) picc. pezzi 56,50. - * A chiarimento: per pezzi piccoli 4 %, s'intende da L. 4 a L. 40, incluso - 4½ da L. 3 a L. 45, incluso - Per dette Rendite spezzate gli spezzati sono, da L. 80 a L. 400 per il 4 %: da L. 45 a L. 300 per il 4½ %

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor.Mod.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni.					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio	. . . .	— —	. . . .	. . . .	88 —
»	250	125	» » - Vita	. . . .	— —	. . . .	. . . .	216 —
			Obbligazioni diverse.					
1 gen. 96	500	500	Obbl. Ferrov. 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	. . . .	— —	. . . .	. . . .	284 —
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 gen. 96	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno	. . . .	— —	. . . .	. . . .	450 —
1 ott. 94	500	500	» Soc. Immobiliare	. . . .	— —	. . . .	. . . .	280 —
»	250	250	» » » 4 %	. . . .	— —	. . . .	. . . .	100 —
»	500	500	» » Acqua Marcia	. . . .	— —	. . . .	. . . .	512 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 lug. 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 ott. 95	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 lug. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)	. . . .	— —	. . . .	. . . .	170 —
	500	500	» » Industriale della Valnorina	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 %	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
	25	25	Obb. prestito Croce Rossa Italiana	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —

INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di

SCONTO	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2	Francia	90 giorni	— —	108 97 $^1/_2$	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chèque	— —	109 60	109 55	109 57 $^1/_2$	109 57 $^1/_2$	109 65 55	109 60
2	Londra	90 giorni	— —	27 41 $^1/_2$	27 48	— —	— —	— —	— —
	»	Chèque	27 59	— —	— —	27 62 $^1/_2$	27 61	27 60 55	27 63 $^1/_2$
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chèque	— —	— —	— —	134 95	134 92 $^1/_2$	135 10 135	135 —

Risposta dei premi . 27 febbraio — Compensazione . . . 28 febbraio

Prezzi di Compensaz. 27 » — Liquidazione . . . . 29 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GENNAIO 1896

Rendita 5 %	91 40
detta 4 $^1/_2$ %	102 —
detta 4 %	91 40
detta 3 %	55 50
Prestito Rothschild 5 %	107 —
Obb. Città di Roma 4 %	460 —
» Cred. Fond. S. Spirito	332 —
» » » B. Nazion.	490 —
» » » »	498 —
Azioni Ferr. Meridionali	642 —
» » Mediterranee	485 —
» Banca d'Italia	760 —
» » Romana	350 —
» » Generale	50 —
» Banco di Roma	100 —
» Banca Tiberina	— —
» Soc. Industriale	— —
» » Cred. Mobiliare	— —
» » Gas	825 —
» » Acqua Marcia	1176 —
» » Condotte d'acqua	180 —
Azioni Soc. Gener. Illuminaz.	210 —
» » Tramway-Omnib.	209 —
» » Molini Mag. Gen.	31 —
» » Immobiliare	41 —
» » Navig. Gen. Ital.	290 —
» » Metallurgica Ital.	— —
» » Piccola Borsa	130 —
» » Risanamento	30 —
» » An. Piem. Elett.	160 —
» » Fondiaria Incend.	82 —
» » » Vita	210 —
» » Ferr. Sarde	310 —
» » Credito Italiano	545 —
» » Ind. Valnerina	— —
» » Acciaierie	— —
Obb. Soc. Immob. 5 %	280 —
» » » 4 %	100 —
» » Ferroviarie	285 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	170 —
» » del Tirreno	445 —
» » Fond. Ist. Italiano	498 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

17 febbraio 1896.

Consolidato 5 %	L. 93 65
Consolidato 5 % senza la cedola del semestre in corso	» 91 65
Consolidato 3 % nominale	» 55 45
Consolidato 3 % senza cedola nominale	» 54 25

Il Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: GIUSEPPE MASSONI.

Visto: Il Deputato di Borsa: ROMOLO RANALDI.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. — Tipografia delle Mantellate — *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.